

TESTO PREVIGENTE CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Articolo 942

Responsabilità del vettore nel trasporto di persone

Il vettore risponde del danno per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, nonché per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dall'inizio delle operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno.

Articolo 943

Limite del risarcimento nel trasporto di persone.

Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non può, per ciascuna persona, essere superiore a centonovantacinquemilioni (1).

Nello stesso caso, se il vettore ha adempiuto all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 941, il risarcimento da lui dovuto per sinistri alla persona del passeggero non può superare la differenza tra la predetta somma e quella spettante al danneggiato in base al contratto di assicurazione (2).

(1) Importo così modificato dall'art. 1, d.p.r. 7 marzo 1987, n. 201.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 16 aprile 1954, n. 202.